

COMUNE DI ALMESE
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(articolo 1, comma 1091, Legge 30 dicembre 2018,
n. 145)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 04.12.2019

Premessa

La legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), comma 1091 dell'articolo 1, è intervenuta al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **"maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della tari, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento"**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il **limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale**. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 165/01.

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente regolamento è istituito un fondo incentivante alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - Il **5%** delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari (comprehensive di sanzioni ed interessi) indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
 - Il **2,5 %** delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI (comprehensive di sanzioni ed interessi) notificati dall'ente, con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti anni di accertamento, considerato che l'ente gestisce indicativamente: eventuale indicazione di contribuenti da verificare, firma gli atti, protocollazione e imbustamento, intero processo di notificazione, entrata (incasso, reversale e rendicontazione), le eventuali mediazioni.
2. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
3. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale, di cui al successivo articolo 3, che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

Articolo 3

Assegnazione obiettivi e costituzione gruppo di lavoro

1. In sede di assegnazione degli obiettivi del settore tributi vengono determinati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio previsto dal Fondo e costituito il gruppo di lavoro, sulla base delle specifiche competenze tecniche necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
2. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del settore finanziario/tributi, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro, deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività.
4. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del responsabile del Servizio Finanziario/Tributi. In ogni caso nel provvedimento che procede alle modifiche sono evidenziate le motivazioni.

Articolo 4

Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. Nell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi redige, in collaborazione con i componenti il gruppo di lavoro, una relazione sull'attività svolta. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dall'articolo 2 e la proposta di ripartizione delle somme a disposizioni tra i vari componenti il gruppo di lavoro.
2. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall'art. 5 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.
3. Ferma restando la ripartizione fissata dalla contrattazione integrativa, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
 - Responsabile del settore tributi: 25%
 - Responsabile del procedimento se nominato o personale ufficio tributi: 65%
 - Collaboratori amministrativi e tecnici: 10%
4. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento; in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

Articolo 5

Liquidazione del compenso incentivante

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del fondo il Responsabile del Settore Affari Generali – Ufficio Personale, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000, sulla base della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, provvede alla liquidazione degli incentivi.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

Articolo 6

Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. Le somme che costituiscono la quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale sono incluse degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5%, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini di legge.

Articolo 7

Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito dalle somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 6.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione è pubblicato per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del comune e diverrà efficace il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2019 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.